



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Spending review: SIULP, sicurezza è cosa seria, NO "sforbiciatori improvvisati" - Disponibili a confronto su modello organizzativo se serve a migliorare risultati



Roma, 19 mar. - (Adnkronos) - "Si può morire quando si è mafiosi. Non si può morire solo perché si è figli di un mafioso.

Non vogliamo speculare sulla morte di un bimbo innocente, ma dobbiamo interrogarci sulle capacità del Paese di garantire la sicurezza alle future generazioni".

Lo dice il Segretario Generale del SIULP, Felice Romano, a margine della Segreteria Nazionale convocata per discutere di tagli selvaggi ai presidi.

"La sicurezza è una cosa seria - ammonisce Romano - e non ci si può affidare a 'sforbiciatori' improvvisati".

"Questo può essere il momento dei cambiamenti e noi siamo sicuramente disponibili a confrontarci sul nostro modello organizzativo, ma solo se e' funzionale a migliorare risultati e prestazioni. Per questa ragione - spiega il segretario del SIULP - ai poliziotti non piace per niente il vecchio taglio lineare alle strutture della Polizia che il governo ci propone in questi giorni".

"L'unico risultato che registriamo e' un totale clima di incertezza che ha pervaso tutti i livelli della Polizia: dall'agente che si chiede dove e come continuerà il suo lavoro, ai prefetti a fine carriera che sono lì a guardare per capire se saranno tra i baciati dalla 'fortuna' che li riconfermerà al loro posto.

Ci aspettiamo dal Governo proposte di ammodernamento di tutto il sistema sicurezza - conclude Romano - che sia capace di superare i piccoli interessi di corpo"

FLASH nr. 12 - 2014

- Spending review: SIULP, sicurezza è cosa seria, NO "sforbiciatori improvvisati"
- Stipendi mese di marzo - problematiche operative
- Trattamento di fine servizio riscatto corso di ingresso nella Polizia di Stato
- Rimborso spese manutenzione e pulizia capi di abbigliamento in dotazione individuale
- Istituti di Assistenza per il personale della Polizia di Stato
- La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie non estingue il procedimento disciplinare
- Individuazione delle sedi disagiate ex art. 55 del DPR 335/82
- Il tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro va retribuito



Stipendi mese di marzo - problematiche operative –



Si riporta di seguito il telex ministeriale pervenuto dal Dirigente II Fascia d.ssa Carlini del Servizio TEP del Ministero:

"Si informa che, dalla corrente mensilità di marzo, il sistema bancario, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge e secondo le indicazioni fornite da A.B.I. e Banca d'Italia, procederà ad utilizzare il bonifico SEPA

anche per i pagamenti degli stipendi.

La nuova modalità operativa rispetterà il calendario delle valute mensili a suo tempo comunicate, ma, a causa di vincoli di sistema relativi agli orari di scambio dei flussi con le banche corrispondenti, l'operatività SEPA potrebbe comportare la messa a disposizione degli importi ai beneficiari nel corso della mattinata del giorno di regolamento, mentre, in precedenza, con l'utilizzo del bonifico domestico, la disponibilità veniva garantita già nelle prime ore del mattino di pagamento.

Si prega di portare a conoscenza del personale della Polizia di Stato quanto sopra esposto.

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Nella sezione news del nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni.

Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.

Trattamento di fine servizio riscatto corso di ingresso nella Polizia di Stato



Ci vengono richiesti chiarimenti in ordine alle modalità di erogazione del trattamento di fine servizio (buonuscita) nonché alla valorizzazione previdenziale dei corsi di ingresso nella Polizia di Stato.

Al riguardo, occorre ribadire che sulla G.U. n. 12 del 16/01/2014 è stato pubblicato il D.P.R. n. 157 del 20/10/2013, che ha concluso il processo di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento per le categorie previste dall'articolo 24 comma 18 Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011, ad esclusione del personale del comparto Sicurezza, Difesa e dei Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico.

Infatti, la parte regolamentare relativa al personale del nostro Comparto è stata stralciata e, pertanto, rimangono applicabili, in tema di accesso al trattamento pensionistico, le istruzioni impartite con circolare della stessa Direzione Centrale del 10/01/2013 emanata a recepimento del Messaggio INPS n. 545 del 10/01/2013.

Ciò premesso, con la Circolare n. 333/H/G.49 del 20 febbraio 2014, la Direzione Centrale per le risorse umane ha diramato direttive in ordine all'indennità di buonuscita, nonché alle problematiche che riguardano la valorizzazione, ai fini pensionistici, dei corsi di ingresso nella Polizia di Stato.

Per quanto concerne il trattamento di fine servizio la legge 27/ 12/ 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha apportato modifiche in ordine ai tempi di pagamento della indennità di buonuscita.

In particolare, l'articolo 1 commi, 484 e 485, ha sostanzialmente abbassato la soglia a partire dalla quale si effettua la rateizzazione ed inoltre ha innalzato a 12 mesi il termine di pagamento delle prestazioni, con riferimento a cessazioni dal servizio intervenute per raggiungimento del limite di età o di servizio, nei confronti di coloro che maturano il diritto a pensione a decorrere dal 2014.

Il pagamento dell'indennità di buonuscita è, dunque, attualmente così previsto:

- in unica soluzione, se di importo inferiore o pari a 50.000 euro lordi;
- in tre rate, se di importo superiore a 50.000 euro lordi e inferiore a 100.000 euro lordi (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro lordi e la seconda è pari alla parte rimanente);
- in due rate annuali se di importo superiore a 100.000 euro lordi (in tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro lordi e la terza è pari alla parte rimanente).

Per quel che concerne, poi, la valorizzazione ai fini pensionistici dei corsi di ingresso nella Polizia di Stato, occorre far presente che il periodo relativo alla frequentazione di detti corsi, svolti dopo il 01/01/1998, per essere valorizzato ai fini pensionistici e di buonuscita deve essere riscattato a titolo oneroso.

Tale fattispecie ha trovato disciplina nella Circolare 333H/010 del 14/06/2010 reperibile nell'apposita sezione del nostro sito.

Il personale della Polizia di Stato proveniente dai volontari in ferma prefissata, dovrà riscattare, a titolo oneroso, detto periodo solo ai fini del trattamento di fine servizio in quanto, ai fini pensionistici, detto periodo è senz'altro utile, essendo soggetto ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del D.Lvo. 165/1997 a contribuzione.

La domanda di riscatto, ai fini di buonuscita, del periodo di volontario e anche di allievo o la domanda di riscatto ai fini pensionistici del periodo di allievo, possono essere prodotte dopo la nomina ad agente effettivo.

Rimborso spese manutenzione e pulizia capi di abbigliamento in dotazione individuale

Con la nota 557/RS/557/RS/01/1 4312 del 25/02/2014, l'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. ha fornito risposta alla nota inviata dalla Segreteria Nazionale in data 5 novembre 2013, il cui testo è stato pubblicato sul n.44_2013 del 10 novembre 2013 di questo notiziario flash. Ne riportiamo integralmente il contenuto:

"Si fa riferimento alla nota n. 4.12/1273/2013/ic del, con la quale codesta O.S. ha chiesto chiarimenti in merito alla pulizia dell'uniforme del personale della Polizia di Stato, avanzando l'ipotesi che i capi di abbigliamento forniti dall'Amministrazione debbano essere considerati dispositivi di protezione individuali (DPI) e quindi riferibili agli obblighi del Datore di Lavoro, così come descritti nell'art.43 del D.Lgs 626/94 (sostituito dall'art. 77 del D.Lgs. 81/08), per quanto attiene a manutenzione e pulizia dell'uniforme.

Al riguardo, l'Ufficio Centrale Ispettivo ha precisato che la normativa vigente è piuttosto chiara sull'argomento, individuando e definendo i DPI con gli articoli dal 74 al 79 del D.Lgs. 81/08.

All'art. 74 viene chiaramente detto che è da considerare DPI ogni attrezzatura da indossare, nonché complemento o accessorio, destinata a proteggere il dipendente da rischi per la salute e la sicurezza. E non vi sono dubbi sul fatto che essi debbano essere posti a carico del datore di lavoro, il quale deve preoccuparsi anche della loro pulizia.

E' stato inoltre ribadito che per gli operatori di polizia è importante distinguere i rischi relativi allo svolgimento del servizio d'istituto da quelli relativi allo svolgimento di particolari attività o mansioni, e che la tutela del D.Lgs 81/08 deve intendersi limitata solo a questi ultimi. Pertanto, in tal senso, si intendono rischi lavorativi solo quelli descritti nel DVR redatto dal datore di lavoro.

Sempre all'art. 74, comma 2, viene ribadito che "gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore" e "le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico" non costituiscono DPI.

Diverso, invece, è l'uso di particolari indumenti che possono essere utilizzati in specifiche situazioni operative, come può verificarsi ad es. con i giubbetti catarifrangenti, le tute in dotazione alla polizia scientifica o i camici dei sanitari, utilizzati per svolgere particolari attività che sottintendono specifici rischi legati al lavoro. Anche la circolare n. 34 del Ministero del Lavoro datata 29/4/1999 chiarisce che fra le varie funzioni cui possono assolvere gli indumenti di lavoro, solo quelli utilizzati per la protezione da rischi per la salute e sicurezza sono da ritenersi DPI.

Quindi, in linea generale si può affermare che le uniformi sono da considerarsi elementi distintivi di appartenenza legati strettamente all'attività di Istituto e connesse, eventualmente, ai rischi propri di tale attività, mentre possono essere considerati DPI quegli indumenti e/o accessori utilizzati per proteggere i dipendenti da rischi, descritti nel DVR, legati allo svolgimento di specifiche mansioni (mezzi catarifrangenti, camici, tute, ecc)".

Istituti di Assistenza per il personale della Polizia di Stato

Alcuni colleghi ci chiedono informazioni in ordine alla possibilità di ottenere contributi o accesso a forme di assistenza previste per i dipendenti della Polizia di Stato ed i loro familiari.

Al riguardo, la legge 12 novembre 1964 n. 1279 ha istituito il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, ente di diritto pubblico avente come scopo il perseguimento dell'assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della pubblica sicurezza, secondo le modalità indicate nella legge istitutiva e nello Statuto approvato con DPR 9 maggio 1968 n. 923.

Con DPR 29 ottobre 2010 n. 244 è stato emanato il Regolamento di riordino del Fondo divenuto, ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto, "Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato".

In particolare, il Fondo provvede:

- all'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato;
- all'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato ed agli orfani degli stessi;
- alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato;
- alla concessione al personale della Polizia di Stato di sovvenzioni in denaro per grave malattia, onerosità delle cure o altro particolare stato di necessità;
- all'anticipo, previa intesa con l'INPS, sulle pensioni privilegiate spettanti ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere e in altri casi indicati nelle norme di riferimento;
- ad assicurare l'assistenza sociale del personale e del nucleo familiare, mediante specifiche iniziative ed interventi che hanno finalità ricreative o culturali;
- alla stipula di contratti e convenzioni, con soggetti pubblici e privati, a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive, marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani, alle vacanze studio;
- all'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri di riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.

In ogni articolazione territoriale (Questura, Ufficio o Reparto) è presente un ufficio che cura l'Assistenza del personale della Polizia di Stato.

Per quel che concerne, in particolare, i Sussidi economici, il Servizio Assistenza ed Attività Sociali, tramite appositi capitoli del Bilancio dello Stato, eroga contributi a favore del personale della Polizia di Stato in servizio, e delle loro famiglie.

A decorrere dal 26 gennaio 2011 sono stati stabiliti, con circolare n.559/C/7-1-3 del 26 gennaio 2011 (integralmente visionabile nell'apposita sezione del nostro sito, all'indirizzo www.siulp.it), nuovi criteri di massima per la concessione di provvidenze a favore del Personale.

Le Cause previste per l'erogazione dei sussidi sono:

- decesso del dipendente e dell'ex dipendente;
- grave ferimento del dipendente in operazioni di servizio;
- decesso del coniuge o dei figli fiscalmente a carico;
- interventi chirurgici, degenze, cure e visite mediche specialistiche, esclusi scontrini fiscali relativi all'acquisto di prodotti farmaceutici non supportati da prescrizione medica, spese di viaggio e alloggio connesse a patologie, presidi ed articoli ortopedici, per i dipendenti in servizio e in quiescenza e per il coniuge nonché i familiari solo se fiscalmente a carico, purché non idoneamente assicurati;
- contingenti difficoltà economiche;
- spese per monumenti funerari in memoria delle Vittime del Dovero;
- danni provocati da atti di ritorsione;
- spese documentate relative agli oneri legali conseguenti a procedimenti penali
- all'indirizzo web <http://www.poliziadistato.it/articolo/view/10545/> è scaricabile la modulistica.

Nell'ambito del Piano di Assistenza "Marco Valerio", il Fondo di Assistenza interviene mediante l'erogazione di contributi annuali a favore dei figli dei dipendenti in servizio, affetti da gravi patologie fino al 18 esimo anno di età.

Le istanze, rinnovabili annualmente entro i termini di scadenza indicati nella circolare diramata ogni anno, devono essere redatte su apposito modulo da inoltrare mediante l'Ufficio competente di ciascuna Questura.

La valutazione viene effettuata da una Commissione, appositamente costituita, composta da funzionari in servizio presso gli Uffici del Dipartimento della P.S., da un medico della Polizia di Stato e da due rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

All'indirizzo web <http://www.poliziadistato.it/articolo/view/14955/> sono scaricabili la circolare Piano "Marco Valerio" 2014 ed i Moduli Domanda.



Sportello SIULP: consulenza *online*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP

Sul sito www.siulp.it

La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie non estingue il procedimento disciplinare



Ci viene chiesto se l'Amministrazione possa procedere disciplinarmente anche dopo e nonostante le dimissioni volontarie dall'impiego del lavoratore.

Normalmente la cessazione del rapporto di lavoro può estinguere il procedimento disciplinare, non automaticamente, ma per effetto di una decisione del datore di lavoro, che prende atto della circostanza che, essendo venuto meno lo stesso rapporto di lavoro, non sussiste più l'interesse a reprimere quei comportamenti che hanno leso l'interesse organizzativo e che, conseguentemente, non vi è più pericolo di reiterazione degli stessi.

Tuttavia, come rilevato da parte della giurisprudenza (TAR Lombardia Milano, sez. I, 16 maggio 2002, n.2090; TAR Lombardia, 26 marzo 1996, n.380), vi potrebbero essere dei casi in cui c'è un interesse dell'amministrazione alla prosecuzione dell'accertamento disciplinare.

Nei casi trattati dalla giurisprudenza, vengono in considerazione dimissioni collegate a procedimenti disciplinari relativi a procedimenti penali.

Pertanto, la possibilità di proseguire nel procedimento disciplinare, anche a seguito delle intervenute dimissioni, sembra finalizzata a valorizzare quegli interessi pubblici che trascendono la singola vicenda lavorativa.



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito
www.siulp.it

Individuazione delle sedi disagiate ex art 55 del D.P.R. 335/82

Alcuni colleghi sollecitano iniziative in ordine alla rideterminazione delle sedi disagiate. Si riporta il testo della nota inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. in data 7 marzo 2014:

"Fa seguito a precedente nota relativa all'oggetto del 28.11.2013.

Come noto l'art 55 del D.P.R. n. 335/82, stabilisce che l'Amministrazione debba pubblicare annualmente l'elenco delle sedi disagiate stabilite con decreto ministeriale.

L'ultimo decreto ministeriale che indicava le sedi disagiate, è stato emanato nel 2008 e per gli anni successivi, per gli effetti previsti dalle norme in materia, è stata mantenuta valida la situazione esistente, prorogando, di fatto, l'elenco individuato con l'ultimo decreto ministeriale emanato.

In questi anni molte sono state le segnalazioni pervenute dalle strutture territoriali che rappresentavano situazioni d'iniquinà, di difformità applicativa della norma, tra uffici diversi e/o tra uffici presenti nello stesso territorio, o di esclusione di altri uffici, nonostante avessero tutte le caratteristiche ed i requisiti previsti dalle norme per essere inseriti nell'elenco delle sedi disagiate.

Dopo alcune riunioni dal tavolo tecnico aperto sulla materia con le OO.SS., il 2 agosto u.s. la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha inviato a tutti i Questori una nota per effettuare un monitoraggio complessivo ed aggiornato della situazione, a livello nazionale, con l'invio di una scheda di rilevamento per tutti gli Uffici di polizia presenti nelle singole province. Ciò al fine di verificare la sussistenza di uno, o più parametri, dettagliatamente specificati, per ripristinare la correttezza formale e sostanziale delle situazioni degli uffici territoriali, adeguando ed aggiornando l'elenco delle sedi disagiate emanato nel 2008.

Nonostante il termine indicato entro cui far pervenire i dati richiesti dal territorio fosse il 30 settembre 2013, ad oggi, non è ancora pervenuta alcuna comunicazione alle OO.SS. e pertanto si sollecita codesto Ufficio ad intervenire presso i competenti Uffici dipartimentali per riprendere rapidamente il confronto con le OO.SS.

Premesso quanto sopra si chiede di riprendere con urgenza il confronto con le OO.SS. per la valutazione degli elementi conoscitivi richiesti a tutti gli Uffici territoriali e per definire le nuove sedi disagiate da cui derivano importanti effetti in materia di mobilità del personale e di fruizione di buono pasto gratuito giornaliero.

In attesa di cortese ed urgente riscontro si inviano cordiali saluti".

Il tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro va retribuito



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2837 del 7 febbraio 2014, ha precisato che la previsione del R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 secondo cui "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa" legittima il principio secondo cui il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo, e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa."

Il caso preso in esame dalla Suprema Corte vedeva come protagonista un addetto alla lavorazione di gelati e surgelati, obbligato ad indossare una tuta, scarpe antinfortunistiche copricapo e indumenti intimi forniti dall'azienda, e a presentarsi al lavoro 15/20 minuti prima dell'inizio dell'orario di lavoro aziendale; solo dopo aver indossato tali abiti ed essere passato da un tornello con marcatura del badge poteva entrare nel luogo di lavoro accedendo al reparto dove una macchina bollatrice rilevava l'orario di ingresso. Tali operazioni si ripetevano al termine dell'orario di lavoro per dismettere gli indumenti indossati.

Il giudice dell'appello, riformando la sentenza del giudice di prime cure, ha riconosciuto il diritto del dipendente alla retribuzione per il tempo impiegato nelle operazioni di vestizione e svestizione, considerandone il carattere necessario e obbligatorio per l'espletamento dell'attività lavorativa, e lo svolgimento sotto la direzione del datore di lavoro. Una diversa regolamentazione di tale attività non poteva essere ravvisata, sul piano della disciplina collettiva, dal "silenzio" delle organizzazioni sindacali sul problema del "tempo tuta", né da accordi aziendali intervenuti per la disciplina delle pause fisiologiche.

La sentenza impugnata ha determinato il tempo di tali attività, facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, in dieci minuti per ognuna delle due operazioni giornaliere (vestizione e svestizione), commisurando quindi il compenso dovuto alla retribuzione oraria fissata dal contratto collettivo applicabile.

Della stessa opinione è stata la Cassazione che ha precisato come "l'orientamento secondo cui per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera, consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104 comma 2 cod. civ.) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria. Di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore

per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva."

I giudici, hanno accertato che le operazioni di vestizione e svestizione si svolgevano nei locali aziendali prefissati e nei tempi delimitati non solo dal passaggio nel tornello azionabile con il badge e quindi dalla marcatura del successivo orologio, ma anche dal limite di 29 minuti prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti.

La determinazione - si legge nella sentenza -della durata del tempo in questione (e conseguentemente della correlativa controprestazione retributiva) è stata operata in via equitativa e con prudente apprezzamento, stante la difficoltà di accertare con precisione il "quantum" della domanda.



La LINK CAMPUS UNIVERSITY propone un'ampia offerta di percorsi formativi accademici e professionali con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa.

Si segnalano le nuove proposte formative per gli iscritti SIULP:

Corsi di lingue

Lingua Araba (livello base) - modulo di 40 ore

Lingua Inglese (tutti i livelli) – modulo di 40 ore

Cybersecurity

Sicurezza e protezione delle informazioni personali e istituzionali - durata di 60 ore

Il corso affronta in modo esaustivo tutti gli aspetti della sicurezza informatica ad un livello agevole da seguire e consente anche a personale non esperto di poter aumentare il proprio livello di formazione.

Studi criminologici e forensi

Composto da 8 corsi singoli, prevede, superate le prove, la possibilità di iscriversi direttamente al quinto anno della Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

La storia e l'antropologia due fenomeni collegati

Composto da 5 corsi singoli per un totale di 60 CFU e quindi la possibilità di iscriversi direttamente al secondo anno del corso di Laurea in:

Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la "Link Campus University" 800226633 e Pianeta-Formazione Comparto Sicurezza e Difesa S.r.l. al numero 3898887992

Oppure scrivere a: a.pisaniello@unilink.it – info@pianeta-formazione.it

Ulteriori informazioni nella sezione convenzioni del nostro sito www.siulp.it

Conferenza “Diritto di Pubblica Sicurezza”

Segnaliamo la conferenza organizzata dall’Università Link Campus e dal SIULP dal titolo:



“Diritto di Pubblica Sicurezza” 2-3 Aprile 2014

La conferenza si terrà presso la Biblioteca Francesco Cossiga e Guido De Marco Link Campus University - Via Nomentana, 335 – 00162, Roma

Apertura lavori e saluti autorità:

Pasquale Russo, Direttore Generale Link Campus University

Relazione introduttiva

Felice Romano, Segretario Generale SIULP

PROGRAMMA

1. Funzione di Polizia e politiche di sicurezza;
2. Fonti normative in materia di legislazione di pubblica sicurezza;
3. La struttura del sistema italiano di pubblica sicurezza;
4. I provvedimenti di pubblica sicurezza: natura e regime giuridico;
5. Le riunioni pubbliche;
6. La legislazione in materia di armi e di materie esplosive;
7. Cenni sulla normativa in materia di spettacoli, trattenimenti ed esercizi pubblici;
8. La normativa in materia di misure di prevenzione;
9. La legislazione in materia di immigrazione;

Le sessioni di lavoro sono a cura di:

Arturo Iannuzzi, 1° Dir. Polizia di Stato

Francesco Greco, V.Q.A. Polizia di Stato

Giancarlo Conticchio, 1° Dir. Polizia di Stato

Francesco Pavone Comitato Organizzativo Link Campus University

La partecipazione all’evento è gratuita, per prenotarsi compilare ed inviare il modulo di iscrizione, che trovate sul nostro sito www.siulp.it - all’indirizzo email - f.pavone@unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCCS[®]
FINANZIAMENTI